

Allegato 2

DICHIARAZIONE AIUTI REGIME DE MINIMIS AI SENSI DEL DPR 445/2000 ARTT. 46-47

da compilare e sottoscrivere a cura di:

- nel caso in cui la/il destinataria/o dell'intervento sia una libera/o professionista in possesso di Partita iva individuale: dalla stessa/o libera/o professionista (compilare sezione 1.a);

- nel caso in cui il/la destinataria/o dell'intervento sia una libera/o professionista senza Partita iva individuale che esercita l'attività in forma associata o societaria: dal/dalla legale rappresentante dello studio associato/società di professionisti di appartenenza (compilare sezione 1.b e 2)

La/Il sottoscritt/a/o:

SEZIONE 1.a - Anagrafica						
Libera/o professionista con partita iva individuale	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov. e Stato
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.
Cod. fiscale			Partita IVA			

SEZIONE 1.b - Anagrafica						
La/Il Titolare/legale rappresentante dello studio associato/società tra professionisti	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov. e Stato
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dello studio associato/società tra professionisti:

SEZIONE 2 - Anagrafica impresa/studio associato	
Studio associato/Società tra professionisti	Denominazione/Ragione sociale dello studio associato/società tra professionisti
	Forma giuridica

Codice ATECO					
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati Studio associato/Società tra professionisti	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURT
	Avviso pubblico rivolto a libere/i professioniste/i per il finanziamento di voucher formativi individuali - PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD D.1.d.2 – annualità 2025	Decreto dirigenziale n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 aiuti «de minimis»;

PRESA VISIONE delle regole e delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**in coda alla presente dichiarazione**)

PRESA VISIONE dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui allegato 1 dell'Avviso pubblico

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'operatore economico

- che il richiedente (*operatore economico*), ai fini della individuazione dell'"impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/2831, non ha relazioni con altre imprese e non costituisce una "impresa unica"¹;

oppure

¹ Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (in coda alla presente dichiarazione)

che il richiedente (*operatore economico*) ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/2831 con le seguenti imprese (controllate o controllanti):

A. (*Ragione sociale e codice fiscale*) _____

B. (*Ragione sociale e codice fiscale*) _____

C. _____

D. _____

E. _____

Sezione B – Settori in cui opera il libera o professionista/studio associato/società tra professionisti

che opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

oppure

che opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Sezione C - Condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi **costi oggetto della domanda** l'operatore economico NON ha beneficiato di Aiuti.

Luogo e data _____

Firma della/del legale
rappresentante/libera_o professionista

N.B.

- La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dalla libera o professionista in possesso di propria partita Iva individuale, dalla/dal legale rappresentante dello studio associato/societario tra professionisti di appartenenza in caso di libera_o professionista senza partita Iva propria individuale.

- La sottoscrizione è prevista dall'Avviso a pena di esclusione (art. 11)

REGOLE CHE DISCIPLINANO IL REGIME DI AIUTI DE MINIMIS ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO

A) Regole dell'Unione europea che disciplinano specifiche modalità attuative per gli interventi in regime De Minimis:

Regolamento UE n. 2023/2831

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 gli operatori economici.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli²:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

A. 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte degli operatori economici registrati con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca³:

A. 03 - Pesca e acquacoltura

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

² La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

³ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

C. - Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un operatore economico, registrato con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

La percentuale di finanziamento pubblico a titolo di de minimis è fissata nell'Avviso (max 100%).

La soglia di cui al Regolamento 2023/2831 è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 300.000 Euro di aiuti de minimis nell'arco di tre anni.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti de minimis all'operatore economico in questione. L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento del massimale pertinente.

L'Amministrazione verifica il rispetto del massimale sul Registro Nazionale Aiuti.

Nel caso in cui tra l'operatore economico che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2 par 2 del Reg UE 2023/2831⁴, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto «de minimis» è "l'impresa unica" e non l'operatore economico che chiede l'aiuto. Pertanto le regole

⁴ “[...] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.”

riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'“impresa unica” e non del solo operatore economico richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio in oggetto, hanno beneficiato le attività che esso ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile.

I contributi de minimis ricevuti nell'arco di tre anni vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre anni l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nell'arco di tre anni dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta. Al momento della richiesta di contributo, l'operatore economico deve presentare un'autocertificazione per la richiesta di aiuti de minimis.

Non è consentito il cumulo degli aiuti *de minimis* di cui al presente Avviso con altri aiuti.

B) Istruzioni per gli operatori economici per la compilazione del presente allegato:

L'operatore economico candidato a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Nel caso di libera/o professionista/o destinataria/o dell'intervento in possesso di partita iva a lei/lui intestata, la dichiarazione deve essere sottoscritta dalla/o stessa/o libera/o professionista se; nel caso di libera/o professionista/o destinataria/o dell'intervento senza partita iva individuale che esercita l'attività in forma associata o societaria tra professionisti, la dichiarazione deve essere sottoscritta dalla/dal legale rappresentante dello studio/società di appartenenza.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni precedenti, **non superi il massimale stabilito** dal Regolamento di riferimento e nell'Avviso.

Il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione).

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'operatore economico perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’operatore economico richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad esso** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- b) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, e non dà luogo all’”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’operatore economico richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà essere indicata nel presente allegato.

Sezione B: Campo di applicazione

Se un’operatore economico opera sia in settori ammissibili dall’avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento UE 2023/2831 (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.